

NEWSLETTER N. 17 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: BANDO “IMPRESA SICURA” PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DPI

INDICE

1 PREMESSA	1
2 SOGGETTI BENEFICIARI	1
3 SPESE AMMISSIBILI	2
4 ENTITÀ DEL RIMBORSO	2
5 CUMULABILITÀ DEL RIMBORSO CON IL CREDITO D’IMPOSTA SUI DPI	3
6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
6.1 Fase 1 – prenotazione del rimborso.....	4
6.2 Fase 2 – Pubblicazione Dell’elenco Cronologico Delle Prenotazioni Del Rimborso.....	5
6.3 Fase 3 – Compilazione E Istruttoria Della Domanda Di Rimborso	5
7 EROGAZIONE DEL RIMBORSO E CONTROLLI	5

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire delucidazioni in merito alle modalità di partecipazione e di funzionamento del c.d. bando “Impresa Sicura” (il “**Bando**”) che prevede il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (i “**DPI**”)¹.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari del Bando sono tutte le imprese che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno la sede principale o secondaria in Italia;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono

¹ Si veda in proposito l’art. 43 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”).

sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Si evidenzia come, ai fini dell'accesso al Bando, non rilevino la forma giuridica, il settore economico in cui l'impresa opera ed il regime contabile adottato., mentre sono esclusi i professionisti.

3 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso in oggetto le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di DPI che abbiano caratteristiche tecniche che rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. A tal fine, risultano ammissibili le seguenti tipologie di dispositivi:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Affinché le spese appena esposte siano ritenuti ammissibili al Bando devono rispettare alcuni requisiti, ossia:

- essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020² e la data di invio della domanda. A tal fine, rileva **la data di emissione** delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- **essere connesse a fatture pagate** alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00).

4 ENTITÀ DEL RIMBORSO

² Data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia.

Il rimborso è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili, nel limite delle risorse disponibili, per l'importo massimo di euro 500 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i dispositivi di protezione e fino ad un ammontare complessivo per singola impresa pari ad euro 150.000.

Il Bando prevede l'obbligo di specificare il numero di addetti cui è riferibile l'acquisto di DPI. A tal proposito, seppur nel Bando la figura dell'addetto non venga chiaramente definita, facendo riferimento alla definizione dello stesso data dall'ISTAT, per "addetti dell'impresa" devono intendersi tutti i soggetti occupati presso l'impresa con contratto di lavoro indipendente o dipendente. Ciò assunto, tra gli addetti dell'impresa cui i DPI sono destinati, vengono ricompresi anche il titolare dell'impresa individuale nonché i soci lavoratori dell'impresa collettiva.

5 CUMULABILITA' DEL RIMBORSO CON IL CREDITO D'IMPOSTA SUI DPI

La possibilità del rimborso si affianca a quella di usufruire del credito d'imposta relativo all'acquisto di DPI previsto dal decreto Cura Italia che ricordiamo dispone, per il periodo di imposta 2020, il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per porre in essere la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a salvaguardare i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici.

Il credito d'imposta è destinato a tutti, sia ai soggetti che svolgono attività di impresa sia a coloro che esercitano arte o professione, ma al momento è di fatto non utilizzabile, in quanto manca il decreto attuativo che deve disciplinarne il funzionamento.

Quanto al tema della cumulabilità, al momento nulla è disposto: è però ragionevole ritenere che le due agevolazioni non si possano sommare e, quindi, che si dovrà scegliere fra le due, avendo presente che, al pari del rimborso, anche il credito d'imposta potrà essere soggetto ad un meccanismo di prenotazione e ripartizione che ne garantirà l'accesso solo a chi si effettuerà la prenotazione collocandosi in posizione utile e nei limiti delle risorse messe a disposizione.

6 COME FARE PER OTTENERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso è necessario presentare una domanda in modalità telematica, tramite il [sito web di INVITALIA](#), secondo una sequenza temporale che si articola in tre distinte fasi:

- prenotazione del rimborso;

- ammissione al rimborso;
- compilazione della domanda.

Va notato come, l'accesso alla procedura informatica sia esclusivamente riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione dello stesso tramite la Carta nazionale dei servizi.

Una volta effettuato l'accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, il legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente potrà eventualmente conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso che dovrà anche li accedere tramite la Carta nazionale dei servizi.

In ultimo, va tenuto presente che, al fine della ricezione delle comunicazioni inerenti il procedimento da parte di INVITALIA, occorrerà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.

6.1 Fase 1 – Prenotazione del rimborso

Nella Fase 1, le imprese possono inviare una prenotazione del rimborso, esclusivamente per via dello sportello informatico raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" all'interno del [sito web di INVITALIA](#).

La prenotazione può essere effettuata a partire **dal** giorno **11 maggio 2020** ed entro il giorno 18 maggio 2020, **dalle ore 9.00** alle ore 18.00, di tutti i giorni lavorativi.

Le informazioni da fornire in quella occasione saranno:

- codice fiscale dell'impresa;
- codice fiscale del legale rappresentante ovvero del titolare dell'impresa proponente;
- importo da rimborsare.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l'orario di arrivo registrato dai sistemi e, terminata la procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta l'orario di arrivo della prenotazione ed il relativo codice identificativo.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola prenotazione e, nel farlo, si dovrà porre molta attenzione nella indicazione dei codici fiscali dell'impresa e del legale rappresentante/titolare della medesima, perché la stessa si considererà ammissibile solo se questi dati risulteranno corretti.

6.2 Fase 2 – Ammissione al rimborso

Entro il 21 maggio³, INVITALIA pubblicherà l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente effettuate in Fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico riferito all'orario di arrivo della singola richiesta.

L'elenco delle prenotazioni sarà reso disponibile all'interno sito web di INVITALIA nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus>.

Per ciascuna prenotazione, l'elenco indicherà l'importo del rimborso richiesto e l'esito della stessa che potrà essere di ammissione o non ammissione alla fase successiva 3.

6.3 Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso

Le imprese ammesse alla fase 3 potranno finalmente compilare la domanda di rimborso, ancora una volta attraverso la procedura informatica raggiungibile nel citato sito di INVITALIA.

Questa fase sarà accessibile **dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020** e, pena la decadenza dal beneficio, dovrà essere svolta, **entro le ore 17.00 del 11 giugno 2020**.

Alla domanda dovranno allegarsi:

- le **fatture** relative agli acquisti di DPI e
- la **documentazione** che ne **attesta il pagamento**.

Si ricorda, infatti, che non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di DPI per le quali, alla data della prenotazione (fase 1) non sia stato effettuato il relativo pagamento .

7 EROGAZIONE DEL RIMBORSO E CONTROLLI

Ad esito della procedura, INVITALIA procede all'erogazione del rimborso sul conto corrente indicato dall'impresa ed avvia dei controlli , su un campione significativo di imprese, per accertare 1) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, 2) la rispondenza delle fatture allegate alla domanda, 3) il regolare pagamento delle stesse, nonché 4) il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento

³ Il bando, letteralmente, prevede entro tre giorni dalla scadenza fissata per la prenotazione delle domande.

di ammissione allo stesso.

Tutto quanto sopra, restiamo a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM